

Nota tecnica

A cura del Servizio legislativo e qualità della legislazione

Relazione alla clausola valutativa della l.r. 11/2009 “Norme per la promozione e valorizzazione dell’amministratore di sostegno, istituto previsto dalla Legge 9 gennaio 2004” (ogg.3996)

La l.r. 11/2009 contiene all’art. 3 una clausola valutativa. La clausola prevede che, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge, la Giunta presenti alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sull’attuazione degli interventi previsti dalla legge, con particolare attenzione alla tipologia e caratteristiche di beneficiari e amministratori e come l’utilizzo degli strumenti previsti dalla legge abbia inciso sull’andamento delle richieste di nomina e modalità di scelta degli amministratori.

Di seguito, un’analisi dei principali aspetti tecnici che caratterizzano la relazione di Giunta.

1) Procedura di consegna della relazione

La legge è stata approvata nel 2009 e la Giunta presenta la relazione in risposta alla clausola. La relazione era stata inserita dal Presidente dell’Assemblea nell’elenco delle relazioni in scadenza, ai sensi di quanto previsto dall’art. 103 c.3 del Regolamento.

2) Analisi della struttura e dei contenuti della relazione

La relazione è strutturata sulla base degli articoli della legge e presenta un allegato nel quale si riporta il dettaglio del monitoraggio, distinto per provincia, delle iniziative di formazione e sensibilizzazione attuate sul territorio regionale ai sensi dell’art.2 della legge.

La l.r. 11/2009 prevede infatti all’art.2 iniziative di divulgazione, formazione e aggiornamento per valorizzare la figura dell’amministratore di sostegno e promuoverne il ricorso fra i soggetti beneficiari (anziani, disabili e persone con disagio mentale).

La relazione di Giunta riporta le iniziative realizzate sul territorio regionale e segnala gli elementi di criticità evidenziati nel corso dell’attuazione della legge. Di seguito si riepilogano i principali aspetti.

La relazione dà conto della realizzazione:

- di un vademecum per cittadini e operatori e della realizzazione di un ciclo di incontri di sensibilizzazione
- di iniziative di formazione e sensibilizzazione a cura di Enti locali, Aziende USL e soggetti del Terzo Settore, censite con un monitoraggio realizzato nel 2011 (la descrizione dei singoli progetti è riportata nell’allegato alla relazione)

- della partecipazione, nel 2009-2010, della Regione Emilia-Romagna a un gruppo di lavoro nazionale attivato nell'ambito della Conferenza Stato Regioni
- di una collaborazione con i Centri Servizio per il Volontariato
- dell'istituzione, in alcune Province, degli elenchi delle persone disponibili a svolgere la funzione di amministratore di sostegno. Gli elenchi sono stati istituiti a Parma, a Ravenna (nei distretti di Lugo, Faenza e Ravenna), a Bologna è stata avviata una collaborazione con il tribunale e l'Ufficio del Giudice Tutelare per la segnalazione dei nominativi delle persone che partecipano ai percorsi formativi
- di servizi di consulenza in materia legale, economica e sociale ai quali gli amministratori di sostegno possono rivolgersi.

L'allegato alla relazione riporta, come anticipato, l'elenco delle iniziative realizzate sul territorio per promuovere la figura dell'amministratore di sostegno e formare gli amministratori stessi. La rilevazione è stata realizzata nel 2011 nell'ambito del Comitato tecnico scientifico della Cabina di regia sul welfare regionale e ha censito 45 progetti, dei quali alcuni già attivati prima della l.r. 11/2009. Ad ogni progetto è dedicata una scheda nella quale si sintetizzano i contenuti del corso, i soggetti coinvolti, i costi previsti.

La relazione evidenzia come, dalle esperienze realizzate, emerga la presenza sul territorio di buone prassi da diffondere e valorizzare. Queste esperienze, però, risultano essere eterogenee e la Giunta evidenzia come queste richiederebbero l'emanazione di linee guida regionali per favorire un'attuazione della legge omogenea su tutto il territorio.

In seguito alla rilevazione, le linee guida sono state individuate e condivise nell'ambito della Cabina di regia. La relazione riporta l'elenco delle linee e specifica però che, in seguito alla scarsità di risorse per la programmazione sociale e socio-sanitaria, la decisione di diffondere queste linee guida è stata sospesa.

La relazione segnala inoltre come manchi ancora una modalità di coordinamento di ambito regionale tra Tribunali, Uffici del Giudice tutelare, Regione ed Enti locali. Tale coordinamento è ritenuto necessario anche per raccogliere i dati e le informazioni per rispondere alle lettere a) e b) della clausola valutativa, clausola alla quale si fornisce di conseguenza una risposta parziale.

In merito alla copertura finanziaria, dal 2009 non sono state stanziare risorse a livello regionale per attuare la legge. Le iniziative realizzate a livello locale sono state finanziate attraverso risorse degli Enti Locali e con risorse regionali disponibili nell'ambito del bilancio complessivo dei Piani di zona.

La tempistica della clausola valutativa prevede un'unica relazione entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge. La presentazione di ulteriori relazioni, qualora la Commissione competente le ritenesse utili, dovrà quindi essere oggetto di specifica richiesta.